



## **COMUNE DI SOVICO**

Provincia di Monza e Brianza

### **CONCESSIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL BAR PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA SANTA CATERINA DA SIENA 1 –LOTTO 1**

#### **CAPITOLATO SPECIALE**

##### **1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO**

Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento del servizio di gestione del BAR, in regime di concessione, sito presso il Centro Sportivo Comunale di Via Santa Caterina da Siena 1 a Sovico, secondo quanto specificato nel presente documento.

L’esecuzione del servizio è subordinata al possesso da parte dell’affidatario dei requisiti morali e professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande previsti dalla normativa vigente.

Ai fini dell’espletamento del servizio, vengono concessi in uso, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, i locali meglio identificati nell’allegata planimetria e di seguito elencati:

- Bar;
- Appartamento
- Servizi igienici ad uso del Bar e dell’intera struttura
- Area esterna all’aperto per eventuale posizionamento di tavolini
- N. 1 locale interrato ad uso deposito
- Locale tecnico.

L’affidatario è inoltre tenuto a svolgere i seguenti servizi secondari rispetto all’oggetto principale del contratto:

- Custodia del Centro Sportivo, secondo quanto in seguito specificato;
- Pulizia giornaliera e svuotamento cestini degli spazi comuni del Centro Sportivo, secondo quanto di seguito specificato.

Sarà onere del Gestore eseguire gli interventi di riqualificazione dei locali necessari per l’avvio dell’attività in conformità a quanto previsto nello Studio di fattibilità presentato in sede di gara, alle disposizioni del presente Capitolato ed alla normativa vigente sia in materia edilizia che sanitaria. Nell’ambito di tali interventi, sarà possibile apportare modifiche al locale “Appartamento”, al fine di renderlo fruibile per il servizio di gestione del bar.

L’esecuzione degli interventi – che non potranno interessare elementi strutturali portanti dei locali – è subordinata alla previa approvazione del progetto esecutivo da parte del Comune di Sovico.

Il Gestore sarà tenuto ad acquistare, a propria cura e spese, le attrezzature necessarie per l’utilizzo della cucina del bar conformemente all’offerta presentata in gara; potrà, inoltre, dotare i locali degli arredi e delle attrezzature che riterrà opportuni per lo svolgimento del servizio, previa comunicazione scritta al Comune di Sovico.

Resta inteso che, a conclusione del contratto, le opere eseguite, gli arredi e le attrezzature acquistate in esecuzione del progetto approvato dal Comune verranno acquisite alla proprietà del Comune medesimo, in qualità di proprietario del Centro Sportivo, senza che il concessionario possa vantare il diritto ad alcun compenso e/o indennizzo.

Qualora il gestore apporti modifiche di qualsiasi natura non previamente autorizzate dal Comune di Sovico, quest’ultimo si riserva il diritto di ordinare la demolizione e la rimozione delle opere non autorizzate e la messa in pristino dei locali a spese del gestore, nonché il risarcimento degli eventuali danni subiti.

##### **2. DURATA DELL’AFFIDAMENTO**

La durata della concessione è stabilita in anni 8 (otto) con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione.

Alla scadenza del termine contrattuale della concessione, il Comune si riserva la possibilità di prorogare la durata del contratto fino a 6 (sei) mesi e comunque limitatamente al tempo strettamente necessario alla

conclusione delle procedure finalizzate all'individuazione del nuovo prestatore del Servizio; per tale ipotesi, il Concessionario si impegna a prestare il Servizio agli stessi patti e condizioni in essere e senza poter pretendere indennizzo alcuno.

Fatta salva l'eventuale prosecuzione del Servizio in regime di proroga tecnica secondo quanto sopra meglio dettagliato, alla data di scadenza del contratto lo stesso si intenderà cessato senza alcuna necessità di disdetta da parte del Comune. In caso di subentro di altro esecutore del servizio dedotto in affidamento, il Concessionario dovrà porre in essere ogni attività necessaria ad agevolare detto subentro, favorendo lo svolgimento del Servizio senza soluzione di continuità.

### **3. CANONE DI CONCESSIONE**

Il canone annuo posto a base di gara che l'affidatario dovrà riconoscere al Comune di Sovico per la gestione del BAR e dei relativi locali è pari a € 14.400,00 (iva esclusa), per complessivi € 115.200,00 (iva esclusa) per l'intera durata della concessione.

Il corrispettivo contrattuale verrà indicizzato annualmente, a partire dal secondo anno di esercizio, sulla base delle variazioni ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo registrate nell'anno precedente.

Il pagamento deve avvenire in quattro rate con cadenza trimestrale (entro il 10 gennaio – 10 aprile – 10 luglio – 10 ottobre).

La prima rata della prima annualità sarà corrisposta all'atto della stipula della convenzione.

Nel caso di ritardato pagamento verranno applicati gli interessi nella misura del tasso legale maggiorata di 5 (cinque) punti percentuali.

Nel caso in cui si verificano due episodi di ritardato pagamento continuato per oltre trenta giorni dalla scadenza della rata, è facoltà del Comune dar corso alla risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto al maggior danno.

### **4. CONSEGNA E RICONSEGNA DELLE ATTREZZATURE E DEI LOCALI OGGETTO DI CONCESSIONE**

Preliminarmente all'avvio dell'esecuzione del contratto, un incaricato del Comune di Sovico, in contraddittorio con l'affidatario, procederà ad una ricognizione dello stato dei locali, delle attrezzature e degli arredi costituenti la dotazione dei locali per costatarne l'efficienza e lo stato di manutenzione. Della ricognizione dovrà essere redatto apposito verbale contenente la descrizione di quanto oggetto di consegna, che sarà sottoscritto dalle parti per accettazione.

Analoga ricognizione ed inventario saranno effettuati al termine del contratto o all'atto della sua eventuale anticipata risoluzione o cessazione.

Qualora i beni in concessione abbiano subito, al tempo della riconsegna per cessazione della gestione, dei deterioramenti non dipendenti dal normale uso, il costo necessario al ripristino sarà imputato alla cauzione.

### **5. MODALITA' DI GESTIONE DEL BAR**

Ai fini dell'esecuzione del contratto, il Concessionario dovrà essere in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dalla vigente normativa di settore per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Qualora non sia in possesso dei citati requisiti professionali, il Concessionario dovrà indicare un suo delegato (in caso di impresa individuale) o un soggetto preposto all'attività commerciale (in caso di società, associazione od organismi collettivi) in possesso di tali requisiti, regolarmente assunto e presente nella gestione dell'attività.

Il gestore dovrà inoltre presentare prima dell'inizio dell'attività la prevista SCIA tramite il portale governativo dedicato "Impresa in un giorno".

Il gestore si obbliga a condurre l'attività con decoro.

Il gestore, in ogni caso sarà tenuto a rispettare scrupolosamente l'osservanza di tutte le norme igienico – sanitarie previste per la somministrazione di alimenti e bevande, rispondendo direttamente di eventuali inadempimenti in merito.

#### **PERSONALE**

Il gestore deve indicare il nome del soggetto delegato o preposto alla gestione del bar. Il soggetto indicato dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in materia.

Il gestore deve garantire l'esecuzione della gestione con personale in numero adeguato ed idoneo ad assicurare l'assolvimento ottimale del servizio.

Qualora per l'esecuzione della concessione il gestore si avvalga di personale dipendente, tutte le comunicazioni ed iscrizioni previste dalla legge sia ai fini previdenziali che fiscali faranno carico al gestore stesso che è a tutti gli effetti di legge Datore di lavoro.

Il personale dovrà essere reperito nel rispetto della normativa vigente e dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in materia. Al personale dipendente dovranno essere applicate condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

Il gestore si impegna, rimanendo unico responsabile, ad applicare e far applicare, rispettare e far rispettare ai dipendenti tutte le norme vigenti con particolare riferimento a quelle in tema di igiene e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. A tal fine lo stesso si impegna a mantenere i locali in conformità alle migliori ed aggiornate norme di igiene, sicurezza e prevenzione, fornendo ai dipendenti le necessarie istruzioni, adeguata formazione ed idonee attrezzature.

In particolare il gestore, in qualità di datore di lavoro, provvederà a tutti gli adempimenti, inclusi quelli formali e formativi, previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Nel caso in cui il gestore assuma personale dipendente in difformità alle vigenti norme, si considererà di diritto e di fatto risolta la concessione con diritto del Comune di Sovico ad essere rifuso degli eventuali danni che ne dovessero conseguire, compresi i mancati corrispettivi.

Il gestore è responsabile dell'operato e del contegno dei dipendenti e degli eventuali danni cagionati dal personale al Comune di Sovico o a terzi. È altresì responsabile della moralità e dell'ordine pubblico all'interno del bar e dei locali pertinenti.

#### ORARI

L'apertura al pubblico dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere sempre garantita durante gli orari di apertura del Centro Sportivo, come indicato nel successivo art. 6, e durante le manifestazioni organizzate e/o autorizzate dal Comune di Sovico, anche se svolte al di fuori del normale orario di apertura del Centro Sportivo.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande potrà chiudere unicamente nei giorni di chiusura del Centro Sportivo (25 dicembre, 1 gennaio, Pasqua, 15 agosto).

#### PREZZI

I prezzi al pubblico per consumazione dovranno essere preventivamente comunicati al Comune di Sovico e dovranno essere visibilmente esposti su apposita lavagna a muro o supporto alternativo.

I prezzi al pubblico per consumazione al banco non potranno essere superiori a quelli previsti dal listino periodicamente pubblicato dalla Camera di Commercio della Provincia di Monza e della Brianza.

I prezzi delle consumazioni con servizio al tavolo saranno stabiliti sulla base di quelli correnti in zona per analoghi esercizi.

Il Comune di Sovico potrà effettuare periodiche verifiche della corrispondenza dei prezzi ai listini vigenti, nonché all'allineamento dei prezzi al tavolo con quelli praticati nella zona da esercizi della stessa categoria per servizi analoghi. La non corrispondenza dei prezzi a quanto precedentemente indicato, riscontrato per 3 (tre) volte, darà diritto al Comune di Sovico di risolvere la concessione, con conseguente diritto ad ottenere il rimborso degli eventuali danni subiti anche a titolo di mancata corresponsione dei corrispettivi.

#### REPERIBILITA'

Il gestore dovrà garantire la reperibilità, anche notturna, per qualsiasi evenienza ed emergenza dovesse verificarsi in merito ai locali oggetto di concessione e, comunque, del Centro Sportivo allo stesso affidato in custodia. A tal fine, comunicherà al Comune di Sovico il numero di telefono di disponibilità e il nominativo del Responsabile di riferimento.

#### INSEGNE PUBBLICITARIE

Senza l'autorizzazione del Comune non potranno essere affisse insegne pubblicitarie di alcun genere. In ogni caso, il Gestore è tenuto a corrispondere la tassa di pubblicità secondo le tariffe comunali di tempo in tempo vigenti.

#### GIOCHI

È vietata l'installazione di ogni tipo di apparecchio automatico da gioco.

#### ALCOLICI E SUPERALCOLICI

È vietata la somministrazione di superalcolici e di alcolici con gradazione superiore a 21°.

È vietata la somministrazione per la consumazione fuori dai locali di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro.

#### TIPOLOGIA DI ATTIVITA'

Il gestore non potrà svolgere attività di intrattenimento all'interno dei locali contrari alla pubblica decenza e al buon costume.

#### **6. MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI CUSTODIA E DI PULIZIA**

Il gestore deve garantire l'apertura e chiusura del Centro Sportivo secondo gli orari qui di seguito definiti:  
TUTTI I GIORNI DELLA SETTIMANA COMPRESI I GIORNI FESTIVI:

- APERTURA ORE 8.00
- CHIUSURA ORE 23.00

Il gestore deve occuparsi, anche negli orari di chiusura, della custodia del Centro Sportivo, da espletare attraverso una costante vigilanza del Centro Sportivo con particolare riferimento ai cancelli di accesso, all'area sportiva e ai campi da tennis dati in concessione a terzi e agli spazi comuni. Spetta al gestore vigilare che tutti gli utenti del Centro Sportivo utilizzino correttamente le strutture e non lascino automezzi, cicli e motocicli nell'area e nei viali del Centro Sportivo medesimo.

#### **PULIZIA**

Il gestore deve garantire, a propria cura e spese, la pulizia giornaliera, in orario mattutino, di tutti gli spazi comuni del Centro Sportivo.

Il servizio di pulizia consta delle seguenti attività:

- Pulizia dei vialetti e degli spazi comuni con asportazione di cartacce/foglie;
- Diserbo di tutti gli spazi comuni;
- Svuotamento dei cestini e cambio dei sacchi.

Il gestore si impegna a comunicare l'elenco dei nominativi del personale impiegato e le successive variazioni, nonché a sostituire il personale la cui attività sia risultata insoddisfacente e soggetta a lamentele.

#### **7. SERVIZI ALL'UTENZA DEL CENTRO SPORTIVO**

Il gestore deve provvedere a svolgere i seguenti servizi destinati all'utenza:

- rilascio agli utenti delle informazioni sui servizi e sulle attività del Centro Sportivo;
- accensione e spegnimento delle luci esterne;
- assistenza agli utenti per un corretto utilizzo del Centro Sportivo.

#### **8. ONERI A CARICO DEL GESTORE DEL BAR**

##### **UTENZE**

I costi per la fornitura delle utenze (gas, energia elettrica, acqua) sono a carico del gestore.

Il gestore dovrà provvedere, entro 6 (sei) mesi dalla stipula della convenzione, a separare l'impianto elettrico e la fornitura dell'acqua afferente ai locali affidati in concessione dal resto del Centro Sportivo.

Fino al perfezionamento di tale separazione, il Concessionario rimborserà al Comune, a semplice richiesta, la quota relativa alle proprie spese conteggiata sulla base di quanto registrato dagli appositi conta-consumi installati nei locali.

Il gestore dovrà provvedere a volturare l'utenza del gas a suo nome entro la data di decorrenza della concessione.

Fintanto che il Comune di Sovico non abbia installato la nuova caldaia e provveduto alla separazione del relativo contatore, il Concessionario corrisponderà, a semplice richiesta del Comune medesimo, la quota relativa alle proprie spese che verrà definita sulla base di quanto registrato dagli appositi conta-consumi installati.

##### **TASSE – TRIBUTI**

Sono a carico del gestore le imposte, tasse comunali, canoni per fognatura ed in generale tutti i tributi relativi ai locali dati in gestione.

##### **MANUTENZIONE ORDINARIA**

Il gestore dovrà provvedere a propria cura e spese:

- Alla scrupolosa, continua e sistematica manutenzione dei locali e delle eventuali aree pertinenziali date in gestione, individuate nell'allegata planimetria;
- Alla manutenzione degli impianti, delle attrezzature e dei servizi annessi;
- Alla raccolta ed al conferimento dei rifiuti secondo le indicazioni dei servizi comunali;
- Alla pulizia sistematica dei banconi del bar, dei macchinari, delle attrezzature, delle suppellettili dell'arredamento e degli ambienti;

- Ad effettuare la sanificazione periodica delle aree e delle attrezzature;
- a garantire la fornitura di carta igienica, sapone lavamani e prodotti disinfettanti, idonei a mantenere i servizi igienici a servizio del bar nelle migliori condizioni di pulizia e di rispondenza alle migliori norme igieniche;
- Al controllo della struttura, al fine di garantire un corretto utilizzo dei locali in uso;
- Alla manutenzione delle aree pertinenti ai locali dati in gestione;
- Ad effettuare tutte le operazioni di manutenzione delle strutture, date in consegna.
- A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le manutenzioni ordinarie:
  - o La tinteggiatura dei locali
  - o Interventi al banco
  - o Interventi da idraulico
  - o Interventi da elettricista
  - o Interventi da muratore
  - o Interventi da vetrario
  - o Taglio dell'erba
  - o Potatura delle piante
  - o Sostituzione e riparazione delle attrezzature
  - o Spurgo della biologica
  - o Conduzione della centrale termica
  - o Verifica e installazione dei dispositivi antincendio

#### MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Compete al gestore la manutenzione straordinaria dell'attrezzatura dal medesimo utilizzata per la gestione dei locali oggetto di concessione.

Compete altresì al gestore la seguente attività di manutenzione straordinaria:

- Adeguamento degli impianti esistenti necessari all'attività ivi esercitata, anche in seguito a sopravvenienze normative;
- Adeguamento dei servizi igienici necessario all'attività ivi esercitata, anche a seguito di sopravvenienze normative;
- controllo e mantenimento della struttura a norma antinfortunistica;
- Tutti gli interventi necessari per l'adeguamento alla normativa per l'esercizio dell'attività;
- Tutti gli interventi straordinari che siano determinati da incuria o colpa dell'affidatario.

#### ATTREZZATURE

Le attrezzature e gli accessori ed in genere tutto quello che occorre al servizio di somministrazione di alimenti e bevande sono a carico e di diretta competenza di approvvigionamento del gestore.

Il Comune di Sovico ha facoltà di effettuare periodici sopralluoghi per verificare che gli spazi affidati siano mantenuti costantemente ad un livello adeguato. Eventuali carenze e/o inadempimenti riscontrati saranno tempestivamente contestati al gestore affinché ponga rimedio nel termine assegnato.

A fronte di n. 3 (tre) contestazioni di gravi carenze nella gestione degli spazi affidati, il Comune avrà il diritto di risolvere il contratto, con incameramento della cauzione, senza che il gestore possa sollevare alcuna opposizione.

### **9. GARANZIE ED ASSICURAZIONI**

#### GARANZIA

Il gestore dovrà presentare all'atto della stipula della convenzione, una fideiussione del tipo a "prima richiesta" e senza eccezioni che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima a semplice richiesta scritta, a garanzia di ogni inadempimento da parte del gestore degli obblighi ad esso spettanti.

L'importo garantito dalla fideiussione dovrà essere pari al canone annuale offerto in sede di gara, avendo come riferimento il primo anno di utilizzo.

La fideiussione dovrà essere mantenuta valida per tutta la durata del contratto e ripristinata nella sua interezza in caso di escussione. In mancanza si potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con conseguente diritto alla riconsegna dei locali oggetto di concessione.

La fideiussione, prestata a garanzia dall'adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione, potrà essere parzialmente o totalmente, e con obbligo di immediato reintegro da parte del gestore, incamerata dal Comune di Sovico per i casi previsti dal presente Capitolato.

Il Comune di Sovico potrà incamerare la garanzia anche parzialmente e con obbligo di immediato reintegro da parte del gestore, anche in caso di sospensione dell'espletamento del servizio in concessione per colpa del gestore o per il mancato versamento anche di una sola rata del canone spettante al Comune.

Il Concessionario provvederà, altresì, a prestare una garanzia fideiussoria di importo pari al 10% del valore degli interventi di riqualificazione. Tale garanzia, posta a copertura del corretto adempimento degli obblighi contrattuali relativi alla realizzazione di tali interventi, è costituita con le modalità di cui alla precedente lett.

a). Tale garanzia deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del Concessionario, dei documenti, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione

#### ASSICURAZIONI

Il gestore è personalmente responsabile nei confronti del Comune di Sovico e di terzi per ogni danno e responsabilità conseguenti e dipendenti dall'esecuzione dei servizi affidati. Il gestore esonera il Comune da ogni responsabilità civile e penale per danni a persone o cose, anche per colpa di terzi, che possano in qualsiasi modo derivare dallo svolgimento dell'attività oggetto di affidamento.

A tale scopo il gestore deve stipulare e consegnare all'atto della sottoscrizione della convenzione, idonea polizza assicurativa RCT/O per danni cagionati a terzi compreso il Comune di Sovico e i suoi dipendenti.

La predetta polizza dovrà avere un massimale di importo non inferiore a € 2.500.000,00 unico per sinistro.

Il gestore deve inoltre stipulare una polizza di Responsabilità civile verso prestatori di lavoro per valore di € 2.500.000,00 per sinistro con il limite di € 1.500.000,00 per ogni persona danneggiata.

Ai sensi dell'art. 103, c. 7, del Codice, il gestore dovrà, inoltre, costituire e consegnare al Concedente, almeno dieci (10) prima della consegna dei lavori, apposita polizza c.d. CAR rilasciata da primario istituto a copertura dei danni che il Concedente potrebbe subire a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere esistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per la somma assicurata pari all'intero valore del Bar, con massimale per danni di esecuzione di pari importo. Tale polizza dovrà anche assicurare il Concedente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con massimale non inferiore a € 500.000,00, e dovrà includere anche i danni causati al Comune, ai dipendenti e consulenti del Comune ed a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante i lavori.

Il Concessionario, prima dell'avvio delle attività di progettazione, dovrà, infine, trasmettere al Comune, in originale o in copia autenticata conforme all'originale, polizza di responsabilità civile professionale stipulata da ogni incaricato dell'attività di progettazione con primario Istituto Assicurativo e/o Bancario a favore del Concedente e (nel caso il Concessionario si avvalga di progettisti esterni alla propria organizzazione) del Concessionario, a copertura dei rischi di natura professionale ai sensi dell'art. 24, c. 4, del Codice, volta a coprire i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione della progettazione, con validità per tutta la fase di costruzione fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Ciascuna polizza è prestata con un massimale non inferiore a € 500.000,00.

L'esistenza di tali polizze non libera il gestore dalle proprie responsabilità, avendo le stesse esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia.

Annualmente il gestore dovrà trasmettere al Comune di Sovico copia delle quietanze di pagamento delle polizze. In mancanza, il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con conseguente diritto alla restituzione dei locali oggetto di concessione.

Il Comune di Sovico non si assume nessuna responsabilità per furti di materiali di proprietà del gestore custoditi nei locali e così pure degli effetti personali lasciati nei locali stessi e, comunque, per danni a qualsiasi titolo.

#### **10. PENALITA'**

Il gestore nell'esecuzione di quanto previsto nel presente Capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e le previsioni contrattuali concernenti la gestione.

Qualora non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente Capitolato e della Convenzione, il Comune applicherà una sanzione pecuniaria da un minimo di € 250,00 ad un massimo di €

5.000,00 valutata in base alla gravità della condotta o dell'omissione, all'eventuale recidiva nonché all'eventuale danno, anche di immagine, derivato o potenzialmente derivante a carico del Comune. L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, trasmessa anche tramite posta elettronica certificata, rispetto al quale il gestore avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione. Le penali verranno detratte dalla cauzione che dovrà essere reintegrata immediatamente o comunque nel termine all'uopo assegnato.

### **11. RISOLUZIONE IPSO JURE**

La concessione si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, oltre che per le cause previste nel presente Capitolato, anche per i seguenti casi:

- Interruzione o sospensione arbitraria del servizio;
- Tre inadempienze agli obblighi contrattuali, da cui consegue l'applicazione di altrettante penali;
- Sinistro avvenuto per mancato rispetto delle condizioni di sicurezza previste dalle vigenti disposizioni in materia;
- Chiusura o sospensione dell'attività comminata dalle autorità competenti;
- partecipazione del Concessionario a frode o collusione con il personale appartenente all'organizzazione del Concedente ovvero con terzi, in relazione alla Concessione;
- Dichiarazione di stato fallimentare o di insolvenza o richiesta di concordato giudiziale o extragiudiziale;
- Perdita dei requisiti soggettivi, e/o delle qualifiche (ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice e i requisiti di ordine speciale prescritti dalla legge di gara) la cui sussistenza in capo al Concessionario è necessaria ai fini del corretto espletamento del Servizio;
- Svolgimento, nei locali oggetto di concessione, di attività di intrattenimento contrari alla pubblica decenza e al decoro;
- Cessione dell'azienda o del ramo di attività da parte del gestore affidatario, in assenza del previo assenso di gradimento da parte del Comune di Sovico;
- violazione delle disposizioni in materia di subappalto e del divieto di cedere in tutto o in parte la presente Convenzione.

Nei casi sopraindicati il gestore è tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, derivanti al Comune di Sovico in conseguenza della risoluzione del contratto.

Nel caso di risoluzione anticipata della concessione il gestore non avrà diritto ad alcuna indennità né rimborso.

### **12. RECESSO**

Il Comune può recedere dal Contratto, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico oppure nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21-quinquies della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

Il recesso deve essere comunicato al Concessionario almeno 20 (venti) giorni prima della data in cui i suoi effetti sono destinati a prodursi.

Il Comune può inoltre recedere in ogni tempo dal Contratto, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni di cui al precedente comma 1; in tal caso il Gestore avrà diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, della somma pari al valore delle derrate alimentari esistenti in magazzino e della somma corrispondente alla quota non ammortizzata relativa agli investimenti sostenuti nel corso dell'affidamento per l'acquisto delle attrezzature destinate all'ammodernamento del centro di cottura, da rilevarsi dalle scritture contabili.

### **13. RINUNCIA ALL'INDENNITA' DI AVVIAMENTO**

Al termine della gestione, il gestore non avrà diritto al pagamento di indennità o compensi per la perdita dell'avviamento commerciale, alla cui pretesa il gestore rinuncia sin da ora.

### **14. SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese ed imposte inerenti, accessorie o conseguenti alla stipula della convenzione o alla sua modifica sono a carico del gestore.

### **15. FORO COMPETENTE**

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione ed esecuzione della convenzione sarà devoluta al foro di Monza.

**16. ALLEGATI**

- Planimetria